

TAR Sicilia (sede di Catania), sez. II, 22 dicembre 2023, n. 3964: adozione e approvazione del PRGC

Il TAR Catania chiarisce che la VAS avente ad oggetto il Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC), non deve essere necessariamente espletata prima dell'adozione di quest'ultimo, essendo invece sufficiente che essa sia eseguita prima della successiva approvazione del PRGC. Invero, come già chiarito da precedente giurisprudenza *"lo stesso legislatore individua quale limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale la data di approvazione e non quella di adozione dei piani (per tale via prefigurando l'annullabilità dei provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori che non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione)"* (sentenza CGARS n. 778/2022). Va, infatti, rammentato che ai sensi dell'art. 11, comma 5, d. lgs. n. 152/2006 *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge"*. In altri termini, dunque, è illegittima l'approvazione del PRGC senza previo espletamento della procedura di VAS, che ne costituisce un sub-procedimento. E' invece esente da vizi lo svolgimento della VAS successivamente all'adozione del PRGC, ma precedente alla sua approvazione.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=201300793&nomeFile=202303964_01.html&subDir=Provvedimenti